

DISEGNO DI LEGGE CON RELAZIONE

Riforma delle Commissioni Tributarie

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono state insediate in data 1° aprile 1996 con Decreto Ministeriale 26 gennaio 1996.

Esattamente dopo venti anni è arrivato il momento di modificare radicalmente le suddette commissioni tributarie affidando la giustizia tributaria ad una magistratura specialistica ed autonoma.

Gli scandali di corruzione saliti agli onori delle cronache negli ultimi mesi accelerano il progetto da mettere in campo per la riforma della giustizia tributaria.

A questo punto è necessario stabilire i seguenti principi per la riforma delle suddette commissioni tributarie.

NECESSARIA ED URGENTE RIFORMA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

A) E' intervenuta la **parziale Riforma del Processo Tributario attuata con il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015** pubblicato in G. U. n. 233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55 che ha in buona parte recepito le proposte modificative avanzate nel progetto di legge di riforma del processo tributario presentato al Senato il 06 agosto 2014 dalla Senatrice Gambaro (n. 1593).

Tra i principali istituti giuridici modificati si evidenziano qui di seguito:

- *la conciliazione in appello;*
- *la sospensione della sentenza e dell'atto originario sia in grado di appello sia pendente il ricorso per cassazione;*
- *l'immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, anche se non passate in giudicato;*
- *l'affidamento alla Commissione Tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a € 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio;*
- *condanna alle spese di giudizio che possono essere compensate in tutto o in parte soltanto qualora vi sia soccombenza reciproca oppure sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice.*

B) Ora bisogna pensare a modificare strutturalmente le Commissioni Tributarie.

I principi cui la riforma deve ispirarsi sono i seguenti:

1) LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE NON DEVE ESSERE PIU' DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Per attuare l'effettiva terzietà dei giudici tributari ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, comma 2, "*Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata*" è urgente sottrarre al Ministero dell'Economia e delle Finanze la gestione e l'organizzazione delle commissioni tributarie, in quanto parte interessata nel contenzioso, ed affidarla ad un organismo terzo, come per esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri (la cui alta vigilanza è prevista dall'art. 29 decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992), perché la giustizia tributaria oltre che "essere" deve necessariamente "apparire" neutrale. Si deve istituire un ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile (c.d. **quarta magistratura**), la quale peraltro deve avere in futuro anche un riconoscimento costituzionale.

Non si può assistere, come invece accade oggi, che il Ministro delle Finanze gestisca l'organizzazione dei giudici tributari per le nomine, i trasferimenti e l'avanzamento di carriera.

2) NUOVA DENOMINAZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Le Commissioni Tributarie proprio alla luce di quanto detto al punto n. 1) dovranno avere una diversa denominazione:

- Tribunale Tributario;
- Corte D'Appello Tributaria;
- Corte di Cassazione Sezione Speciale Tributaria.

3) I GIUDICI TRIBUTARI DEVONO ESSERE A TEMPO PIENO E PROFESSIONALMENTE COMPETENTI

Oggi i giudici tributari sono a tempo parziale e questo non garantisce una perfetta competenza e professionalità nel delicato settore fiscale.

L'assunzione del giudice tributario deve avvenire per concorso pubblico, per titoli ed esami a base regionale con specifico riferimento alle norme tributarie e processuali.

I professionisti per far parte delle commissioni tributarie devono cancellarsi dai rispettivi albi professionali.

4) GIUDICE MONOCRATICO

Si può prevedere l'istituzione del Giudice Monocratico per tutte le controversie di importo non superiore a € 20.000,00 d'imposta che vanno oggi a mediazione, per le cause catastali e per i giudizi di ottemperanza senza limiti di importo.

5) DIGNITOSO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI GIUDICI TRIBUTARI

Oggi i giudici tributari non percepiscono alcun compenso per la sospensiva, e soltanto la misera somma di euro 25 nette a sentenza depositata peraltro pagata con ritardo.

Questi miseri compensi non fanno altro che offendere la dignità del giudice tributario ed ecco perché è necessario prevedere con urgenza un compenso dignitoso sia per le udienze di sospensiva e di merito, sia per il deposito delle sentenze oltre che un congruo e dignitoso compenso mensile e rimborso spese.

CONCLUSIONE

La Riforma delle Commissioni Tributarie è sentita da molti anni dai contribuenti e dalle categorie professionali, tenuto conto della delicatezza del ruolo svolto e delle particolari questioni che vengono trattate.

Non si deve pensare che l'esigenza della suddetta riforma è giustificata dai recenti scandali e arresti dei giudici tributari (si vedano i casi di Roma, Napoli, Milano e Bari), ma la riforma è necessaria perché i giudici tributari devono essere giudici professionali, ben pagati ed indipendenti (anche all'apparenza) dal MEF, e competenti a decidere le delicate e difficili questioni tributarie, che in

caso di errori, anche involontari, possono portare al fallimento delle aziende, o peggio ancora al suicidio dei contribuenti.

Ormai è arrivato il momento indifferibile di smantellare totalmente le attuali commissioni tributarie e creare giudici tributari a tempo pieno non più dipendenti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In sostanza, il progetto di riforma allegato ha tenuto presente la particolare disciplina del processo tributario tedesco, come di seguito commentato.

Il giusto processo tributario nell'esperienza tedesca

Nell'ambito dell'ordinamento tributario tedesco, il principio del giusto processo può essere identificato in una pluralità di valori e relative articolazioni, che sono insite sia nel sistema costituzionale, che nella giurisdizione tributaria teutonica.¹ Infatti elementi interessanti, sotto il profilo dell'equità processuale, sono stati individuati da un lato nella figura del giudice, nonché nell'amministrazione della giustizia tributaria, dall'altro nell'omologo processo.

Considerando la figura del giudice tributario, il giusto processo si identifica nel principio di imparzialità e terzietà da parte del giudice nel dirimere le liti tributarie. Tali caratteristiche sono garantite dai requisiti professionali previsti per l'esercizio della carica di giudice tributario.²

Infatti il giudice tributario tedesco ha adeguate competenze tecniche stante la specificità della materia fiscale. Esso esercita la propria professione in quanto stabilmente strutturato nell'organico giudiziario.

Per esercitare la professione di giudice tributario in Germania occorre seguire un *iter* formativo professionale caratterizzato da due fasi. La prima, consiste nel superare l'esame di abilitazione alle professioni forensi e la seconda, invece, nel sostenere e superare un concorso per l'accesso alla carriera di giudice tributario che permette l'assunzione nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria.³

Considerando, invece, la struttura della giurisdizione tributaria tedesca si può osservare come il principio di equo processo è garantito da un forte valore dell'indipendenza della magistratura

¹ D.BIRK, *Lineamenti del procedimento tributario nella Repubblica Tedesca*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1996, I pag. 1027.

² S. PILLITTERI, *Il contenzioso tributario in Europa*, in *Giustizia Tributaria*, pubblicato su www.datalexis.it;

³ S. PILLITTERI, *op.cit.*, pubblicato su www.datalexis.it; R.V.GROLL, *La tutela giurisdizionale ed extragiudiziale del contribuente in Germania*, relazione al convegno presso l'Università di Bologna, 1994.

tributaria da altri poteri amministrativi e politici, sancito proprio dall'art. 95 della Costituzione tedesca che attribuisce a tale giurisdizione specifiche competenze tecniche in materia fiscale.⁴

Essa inoltre si affianca alle altre magistrature previste dal medesimo articolo, quella civile, penale, amministrativa nonché del lavoro e socio-previdenziale.⁵

Tale principio inoltre trova conferma nell'art. 35 del FGO, della legge processual tributaria tedesca, laddove prevede una rigida riserva di giurisdizione. Infatti solo il giudice tributario ha la competenza esclusiva nelle liti di diritto pubblico che hanno per oggetto l'imposizione fiscale. In particolare esse riguardano i contenziosi proposti contro l'amministrazione fiscale o contro le autorità fiscali federali e regionali.⁶

Altro aspetto che conferma il carattere dell'indipendenza ed autonomia della magistratura tributaria tedesca riguarda il potere sanzionatorio che viene applicato nei casi di evasione fiscale.⁷ Tale potere non viene esercitato dal giudice tributario, ma è prerogativa dell'amministrazione finanziaria.

Il giudice tributario deve essere una figura caratterizzata da imparzialità e terzietà rispetto alle parti del processo; tali caratteristiche possono essere garantite solo da un'amministrazione giudiziaria indipendente dagli altri poteri.

Al fine di individuare altri elementi utili alla ricostruzione del principio dell'equo processo tributario in Germania, occorre partire dalla natura del contenzioso tributario tedesco.

Esso è in sostanza un processo amministrativo, infatti l'ordinamento tedesco ha natura pubblicistica ed in esso assume una notevole rilevanza l'atto amministrativo che rappresenta il più importante strumento di attuazione del diritto tributario. (Riferimenti della dottrina in nota)

Pertanto il processo tedesco è in prevalenza di natura impugnatoria dell'atto ed ha il fine di annullare il provvedimento amministrativo di imposizione fiscale. A tale tipologia si affianca anche un'impugnazione finalizzata alla riforma ed alla revisione del provvedimento medesimo.⁸

Alla luce di tali considerazioni, gli elementi che connotano il giusto processo tributario in Germania vanno rilevati dall'analisi del processo amministrativo tedesco.

Pertanto essendo il processo tributario di per sé un procedimento amministrativo che termina in un provvedimento di annullamento o di revisione dell'atto di imposizione, gli elementi del giusto

⁴ K. TIPKE – S. LONG, *Stenerecht*, Colonia 2004, pag.718

⁵ D.BIRK, *op. cit.* pag. 1027.

⁶ K. TIPKE – S. LONG, *op. cit.*, pag. 720.

⁷ F. BORTOLOTTI, *L'accertamento tributario nella Repubblica Federale Tedesca. Intervento*, in AA.VV., *L'accertamento tributario nella Comunità Europea. L'esperienza della Repubblica Federale Tedesca*, a cura di A. DI PIETRO, MILANO, 1997, pag. 157 .

⁸ R.V.GROLL, *La tutela giurisdizionale ed extragiudiziale del contribuente in Germania*, relazione al convegno presso l'Università di Bologna, 1994.

processo sono rinvenibili nei principi che governano il procedimento amministrativo e, nel caso specifico, del procedimento tributario.

Considerando infatti i principi fondamentali del procedimento tributario tedesco, il § 85 Abs dell'*AO*⁹ afferma che l'attività dell'amministrazione finanziaria deve essere coerente con la legge e non discriminatoria ossia uguale per tutte le categorie di contribuenti. Quindi il suddetto § 85 sancisce il principio di uguaglianza tributaria che rappresenta un'articolazione del più generale concetto di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione tedesca e che trova applicazione attraverso l'uso di *Gesetzmaßigkeit* e di *Gleichmäßigkeit der Besteuerung*, ossia di legalità ed uniformità di tassazione.¹⁰

L'attività dell'amministrazione finanziaria deve essere fondata innanzitutto sul principio di legalità che si traduce nel rispetto delle norme di diritto sostanziale e procedimentale. In merito poi al principio di uguaglianza tributaria, l'amministrazione finanziaria deve garantire la parità di trattamento sia sotto il profilo sostanziale che formale in modo tale che il diritto formale sia effettivamente funzionale all'attività di controllo del contribuente.¹¹

Alcuni giuristi tedeschi¹² sostengono la forte connessione tra il principio di uguaglianza e l'attività di controllo al punto da considerare la medesima un'attività fondamentale per garantire il principio di parità tra i contribuenti¹³.

Il principio paritario non si estrinseca solo tra i contribuenti, ma anche nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. Infatti, l'art. 90 dell'*AO* prevede l'obbligo di collaborazione reciproca tra Amministrazione e contribuente che in fase di accertamento dovrebbe generare una sinergia basata sulle responsabilità delle parti per le relative competenze.¹⁴

Tale principio è stato formulato sulla consapevolezza che l'amministrazione finanziaria non riesce da sola a verificare che il contribuente paghi con regolarità le imposte, né sarebbe in grado di verificare per singolo contribuente tutte le circostanze sostanziali che originano l'obbligazione tributaria. . L'applicazione della normativa tributaria tedesca deve rispettare le libertà costituzionalmente garantite dei singoli individui.¹⁵

⁹ L'*AO* ossia l'*Abgabenordnung* è il codice tributario generale che include la legge sostanziale e la disciplina del procedimento amministrativo in materia tributaria.

¹⁰ N. BOZZA, *I principi e la tutela del contribuente nell' Abgabenordnung e le esperienze pratiche*, in *Riv. Dir. Tributario*, 2001, I, pagg.505 e segg.

¹¹ R.V.GROLL, *La tutela giurisdizionale ed extragiudiziale del contribuente in Germania*, relazione al convegno presso l'Università di Bologna, 1994.

¹² D.BIRK, *Lineamenti del procedimento tributario*, op. cit. pag. 1027

¹³ In sostanza l'uguaglianza dei contribuenti verrebbe compromessa nell'ipotesi in cui l'applicazione delle imposte sia affidata alla buona fede ed alla disponibilità al pagamento del debito tributario da parte del contribuente.

¹⁴ D.BIRK, *Diritto tributario tedesco*, a cura di E. DE MITA, Milano, 2006, pagg. 1450 e segg.

¹⁵ F. KLEIN, *Abgabenordnung: einschliesslich Stenerstrefrecht*, MUNCHEN 2003, pag. 25

Il principio della collaborazione è un elemento fondamentale dell'attività impositiva tedesca in quanto rappresenta un mezzo per tarare lo strumento dell'accertamento alle effettive circostanze economiche in cui versa il contribuente.¹⁶

Alla luce della disanima sui principi che governano il procedimento tributario di accertamento, si può osservare come alcuni di essi possono essere validi anche nell'ambito del processo tributario in quanto entrambe le attività derivano dalla stessa matrice che è il procedimento amministrativo.¹⁷

I principi sin d'ora analizzati possono essere inclusi nel più ampio concetto di giusto procedimento e giustizia procedurale che riguarda anche il processo tributario visto sotto l'aspetto procedimentale. Tale passaggio interpretativo si rende necessario al fine di includere i principi del procedimento di controllo nell'ambito del processo tributario per individuare gli altri elementi che appartengono a quel sistema di valori che prende il nome di giusto processo ed include, come già detto sopra, i principi di imparzialità e terzietà del giudice nonché l'assoluta indipendenza della magistratura tributaria.¹⁸

In sostanza i principi che contribuiscono a disegnare gli elementi caratterizzanti del giusto processo tributario in Germania sono ravvisabili innanzitutto nel principio di legalità e correttezza del processo tributario che si traduce sostanzialmente nella corretta applicazione delle norme processuali che garantisce la parità di trattamento delle parti nel giudizio.¹⁹

Connesso, quindi, al concetto di legalità è anche quello di uguaglianza delle parti assimilabile al principio di parità delle armi processuali, che si sostanzia nella prerogativa di entrambe le parti di presentare in sede processuale non solo atti volti a sostenere le pretese di parte, ma anche far ricorso a prove testimoniali.²⁰

Anche se, nell'ambito del processo tributario tedesco non può essere mutuato il principio di leale collaborazione tra Amministrazione e contribuente in quanto si è in presenza di una situazione conflittuale, un principio che potrebbe rientrare nel giusto processo è quello della proporzionalità del giudicato alle effettive condizioni economiche in cui versa il contribuente.²¹

Alla luce di tali considerazioni, può quindi individuarsi la nozione del giusto processo tributario tedesco attraverso l'articolazione dei seguenti elementi:

¹⁶F. BORTOLOTTI, *op. cit.*, pagg. 155 e segg..

¹⁷ D.BIRK, *Diritto tributario tedesco*, a cura di E. DE MITA, Milano, 2006, pagg. 1458

¹⁸ R.V.GROLL, *La tutela giurisdizionale ed extragiudiziale del contribuente in Germania*, relazione al convegno presso l'Università di Bologna, 1994.

¹⁹ D.BIRK, *Lineamenti del procedimento tributario*, *op. cit.*, pag. 1027.

²⁰ S. PILLITTERI, *op.cit.*, pubblicato su www.datalexis.it

²¹ R.V.GROLL, *La tutela giurisdizionale ed extragiudiziale del contribuente in Germania*, relazione al convegno presso l'Università di Bologna, 1994.

- la terzietà ed imparzialità del giudice, a presidio della quale è posto uno specifico *iter* formativo professionale che consente l'accesso alla carriera della magistratura tributaria;
- l'assoluta indipendenza della magistratura costituzionalmente sancita dall'art. 91 della costituzione tedesca, nel quale viene considerato un potere giurisdizionale autonomo e svincolato da altre magistrature o poteri dello Stato;
- la legalità e la regolarità del processo tributario consistente nella pedissequa applicazione delle norme al contenzioso in parola;
- il principio di parità di trattamento delle parti in giudizio con specifico riferimento al concetto della parità delle armi processuali che in Germania risulta essere più ampio rispetto a quello Italiano, in quanto, oltre alla prerogativa di presentare al giudice tributario atti volti a sostenere le proprie pretese o giustificazioni, è ammessa la prova testimoniale per entrambe le parti;
- il principio di proporzionalità del giudicato atto a calibrare l'azione della giustizia tributaria alle effettive circostanze economiche e sostanziali in cui si è venuto a creare il contenzioso²².

In conclusione, il disegno di legge di riforma delle commissioni tributarie, come di seguito, ha ripreso molti concetti organizzativi del processo tributario tedesco.

Soltanto una magistratura tributaria autonoma, indipendente e professionale può garantire un sistema tributario equo ed efficiente.

Lecce, 14 aprile 2016

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

CAPO I

²² D.BIRK., *op. cit.*, pag. 1027.

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

ARTICOLO 1

(GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.
2. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello nel cui distretto sono compresi tre tribunali.
3. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, modificato dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.
4. Solo per quanto non disposto dal precedente comma 3, anche con l'impiego dell'analogia, e sempre che siano compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
5. L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare la terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
6. E' istituita la quarta magistratura autonoma rispetto alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

ARTICOLO 2

(LA COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO)

1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.
2. L'incarico ha durata quinquennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.
4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari, per un totale di quattro giudici tributari.
5. Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido al massimo due mesi.

ARTICOLO 3
(I PRESIDENTI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO
TRIBUTARIE)

1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi del successivo articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base ad un successivo regolamento.
2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi del successivo articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base ad un successivo regolamento.
3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi del successivo articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base ad un successivo regolamento.
4. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi del successivo articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base ad un successivo regolamento.
5. E' istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, come da successivo regolamento.
6. Il numero massimo nazionale di giudici tributari è di 1000 (mille) unità.

ARTICOLO 4

(I GIUDICI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI)

1. I giudici dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.
3. Gli esami orali avranno ad oggetto il diritto tributario ed il diritto processuale civile.
4. Con successivo regolamento saranno stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere formate da:
 - un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;
 - un professore ordinario di diritto tributario;
 - un avvocato tributarista, in base alla Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e Decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno venticinque anni.
6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione.
7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Alla fine, si indice un nuovo concorso sempre a base regionale.
8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica, come previsto dall'articolo 23, comma primo, lettera h).

ARTICOLO 5

(I GIUDICI DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE)

1. I giudici delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.
3. Gli esami orali avranno ad oggetto il diritto tributario ed il diritto processuale civile.
4. Con successivo regolamento saranno stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere formate da:
 - un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;
 - un professore ordinario di diritto tributario;
 - un avvocato tributarista, in base alla Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e Decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno venticinque anni.
6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione.
7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Alla fine, si indice un nuovo concorso sempre a base regionale.
8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica, come previsto dall'articolo 23, comma primo, lettera h).
9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare ed ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

ARTICOLO 6

(LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DEI COLLEGI GIUDICANTI)

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza due volte a settimana.
4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata.
5. E' istituito il giudice monocratico per le seguenti controversie:
 - a) di valore non superiore a ventimila euro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;
 - d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

ARTICOLO 7

(REQUISITI GENERALI DEI GIUDICI TRIBUTARI)

1. I giudici tributari devono:
 - a) essere cittadini italiani;
 - b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
 - d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con relativo certificato medico;
 - e) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, cinquanta anni di età.

ARTICOLO 8

(INCOMPATIBILITA')

1. Non possono essere nominati giudici tributari dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie:
 - a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
 - b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
 - c) i dipendenti o ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano o hanno prestato servizio presso gli uffici delle agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli e del territorio, di cui al decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni;
 - d) gli appartenenti o ex appartenenti al corpo della Guardia di Finanza;
 - e) i soci, gli amministratori ed i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - f) i prefetti ed i questori;
 - g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nei movimenti politici;
 - h) coloro che sono iscritti in albi professionali; prima della nomina bisogna cancellarsi dagli albi professionali con effetto immediato;
 - i) gli appartenenti alle forze armate ed i funzionari civili nei corpi di polizia;
 - l) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in servizio o in pensione.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

ARTICOLO 9

(PROCEDIMENTI DI NOMINA DEI GIUDICI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE)

1. I componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

ARTICOLO 10

(GIURAMENTO)

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".
2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario cui sono destinati.
4. I presidenti di sezione e di altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente cui sono destinati.
5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice tributario.

ARTICOLO 11
(DURATA DELL'INCARICO)

1. I giudici tributari dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

ARTICOLO 12

(DECADENZA DALL'INCARICO)

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:
 - a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 7;
 - b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8;
 - c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
 - d) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;
 - e) risultano ancora iscritti ad un albo professionale;
 - f) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;
 - g) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

ARTICOLO 13

(TRATTAMENTO ECONOMICO)

1. Per i giudici tributari si devono prevedere criteri di determinazione del trattamento economico congruo e dignitoso tenendo conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.
2. Si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di garanzie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria.
3. Per gli aumenti successivi del trattamento economico, tenendo conto dell'anzianità di servizio, si rinvia ad un successivo regolamento.

ARTICOLO 14

(RESPONSABILITA')

1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali in base alla Legge n. 18 del 27 febbraio 2015.

ARTICOLO 15

(VIGILANZA E SANZIONI DISCIPLINARI)

1. I giudici tributari per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti alle sanzioni individuate nei seguenti commi.
2. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.
3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:
 - a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti ed ai loro difensori;
 - b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
 - c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità ed assenza di pregiudizi;
 - d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
 - e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice;
 - f) l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
 - g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
 - h) la scarsa laboriosità, se abituale, soprattutto per il deposito delle sentenze;
 - i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
 - l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
 - m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
 - n) non aver frequentato due corsi di aggiornamento obbligatori;
 - o) per le ipotesi di responsabilità di cui alla Legge n. 18 del 27 febbraio 2015, come previsto dall'articolo 14.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:
 - a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
 - b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti ed ai loro difensori;

- c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
 - d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
 - e) non aver frequentato tre corsi di aggiornamento obbligatori.
5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.
6. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 4 e 5 e non si può mai essere nominati giudici tributari.

ARTICOLO 16

(PROCEDIMENTO DISCIPLINARE)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma tre svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro giudice tributario.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano per analogia le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

ARTICOLO 17 (COMPOSIZIONE)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ha un'autonoma sede in Roma.
2. Il Consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o gli avvocati iscritti all'albo da oltre venti anni.
3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno un presidente.
4. I componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.
5. I componenti del Consiglio di presidenza sono eletti da tutti i giudici tributari con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.

ARTICOLO 18

(DURATA)

1. Il Consiglio di presidenza dura in carica per cinque anni.
2. I componenti del Consiglio di presidenza, che nel corso del quinquennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice tributario, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.

ARTICOLO 19

(INELEGGIBILITA')

1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i giudici tributari sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento, ai sensi dell'articolo 15.
2. Il giudice tributario sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo cinque anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

ARTICOLO 20

(ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA)

1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro due mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed è costituito da un presidente di corte di appello tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandata, almeno trenta giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in tribunali tributari e corti di appello tributarie diverse da quella di appartenenza.
4. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.
5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 20. Lo stesso Ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie. Detto elenco è altresì affisso, a cura dei Presidenti, presso ciascun tribunale tributario e presso ciascuna corte di appello tributaria.

6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di appello tributarie e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente dei rispettivi tribunali tributari e corti di appello tributarie, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, ai sensi dell'articolo 15.
7. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 21, comma 4, si dà atto nel processo verbale.
8. Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 21

(VOTAZIONI)

1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede dell'organo giudiziario presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.
3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto nel processo verbale delle operazioni.
4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.

ARTICOLO 22
(PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. RECLAMI)

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e devono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
- 4 Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.
- 5 Il Consiglio di Presidenza scade al termine del quinquennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei trenta giorni.

ARTICOLO 23

(ATTRIBUZIONI)

1. Il Consiglio di presidenza:

- a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
- c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
- d) formula al Presidente del Consiglio dei Ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
- e) predispone elementi per la redazione della relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
- g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni;
- h) assicura l'aggiornamento obbligatorio professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;
- i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
- l) esprime parere sulla ripartizione tra i tribunali tributari e le corti di appello tributarie dei fondi stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese di loro funzionamento;
- m) esprime parere non vincolante sul decreto di cui all'articolo 13;

- n) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di giudici tributari presso altri tribunali tributari ed altre corti di appello tributarie, rientranti nello stesso ambito regionale, per la durata massima di sei mesi non prorogabili;
 - o) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

ARTICOLO 24
(CONVOCAZIONE)

1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 25

(DELIBERAZIONI)

1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ed a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

ARTICOLO 26
(TRATTAMENTO ECONOMICO)

1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie, conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico.
2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione per i dirigenti dello Stato, come da successivo regolamento.

ARTICOLO 27
(SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA)

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

ARTICOLO 28
(AUTONOMIA CONTABILE)

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO III

UFFICI DI SEGRETERIA

ARTICOLO 29

(UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA)

1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, come da successivo regolamento.
2. L'ufficio di segreteria svolge funzioni di assistenza e collaborazione per lo svolgimento di ogni attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.

ARTICOLO 30
(UFFICIO DI CANCELLERIA DEI GIUDICI TRIBUTARI)

1. E' istituito presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria un ufficio di cancelleria come da successivo regolamento.
2. Gli uffici di cancelleria sono dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il trattamento economico è disciplinato da successivo regolamento.
4. L'ufficio di cancelleria svolge funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.

CAPO IV

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

ARTICOLO 31

(COMPETENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE)

1. Salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, giudica per il resto la sezione tributaria della Corte di cassazione, composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sotto sezioni, in ragione della materia (imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi). Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sotto sezione. Le altre sotto sezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri, di cui uno ha veste di presidente del collegio.
2. E' abolita la pubblica udienza con rito camerale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 32

(ABROGAZIONE)

1. E' abrogato il decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie.

ARTICOLO 33
(INSEDIAMENTO DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO
TRIBUTARIE)

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediate in unica data il **1° gennaio 2018** con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali.
3. Tutti i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2018 si trasferiscono automaticamente ai tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, ed alle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado.

ARTICOLO 34
(NOMINA DEI GIUDICI TRIBUTARI)

1. I concorsi pubblici a base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, si devono svolgere entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Tutte le nomine dei giudici tributari devono essere fatte entro il **30 settembre 2017**.

ARTICOLO 35
(REGOLAMENTI)

1. I regolamenti previsti dalla presente legge devono essere emanati entro il **31 marzo 2017**.

ARTICOLO 36
(ENTRATA IN VIGORE)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Lecce, 14 aprile 2016

Maurizio Villani